



AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI

con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

tra

il COMUNE DI PORTO TORRES, con sede in Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres (SS), C.F. 00252040902, in persona del Dirigente dell'Area in intestazione dottor Flavio Cuccureddu, in seguito per brevità "Ente Beneficiario" o "Ente"

e

L'associazione, con sede legale in Porto Torres via Cod. Fisc., in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. , nato a il , di seguito nella presente convenzione denominato per brevità "";

Premesso che

La sottoscrizione della presente convenzione per la "Manifestazione d'interesse finalizzata all'assegnazione di spazi ove attivare centri estivi diurni in ottemperanza all'ordinanza 0521/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le Politiche per la famiglia avente ad oggetto: Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19;" costituisce presupposto necessario per la validità della presente convenzione;

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

Il Comune di Porto Torres concede all'associazione, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, gli spazi _____, da utilizzare secondo la normativa vigente e secondo quanto disposto nella delibera GC. n. 104 del 09/06/2021 e della determinazione dirigenziale n. __ del 10/06/2021 e dei relativi allegati, nonché le successive integrazioni e regolamentazioni richieste sia dal Comune di Porto Torres sia dalla Regione Autonoma della Sardegna sia dai competenti Ministeri.

Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Utilizzo di spazi aperti ove realizzare attività ludico-ricreative in favore di bambini e adolescenti residenti nel Comune di Porto Torres secondo le modalità illustrate nelle norme e regolamentazioni di cui al precedente articolo 2.

Art.6 – RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione nomina in qualità di responsabile del progetto a livello penale e civile il sig. nato a il .

Art.6 – DOCUMENTAZIONE

L'associazione, ha depositato prima dell'avvio delle attività la seguente documentazione:

- statuto sociale dell'Associazione;
- atto costitutivo;
- delibera del Consiglio Direttivo di autorizzazione alla firma dei documenti;

- copia documento identità in corso di validità;
- copia codice fiscale della società e del Presidente;
- copia polizza RCT;

Art.7 – RAPPORTI FRA LE PARTI

La presente convenzione dovrà essere firmata preferibilmente digitalmente fra le parti, fermo restando l'impegno dell'associazione al rispetto dell'obbligo delle seguenti prescrizioni di cui l'associazione risponde civilmente e penalmente:

- suddivisione minori per fasce d'età: scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni) 1 educatore ogni 5 bambini, scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) 1 educatore ogni 7 bambini, scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni) 1 educatore ogni 10 adolescenti;
- rapporto 1: 1 per le disabilità;
- apertura minima di 5 ore giornaliere;
- pulizia e disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore;
- organizzazione degli spazi per le attività di accoglienza e sanificazione come da DPCM in vigore;
- organizzazione delle attività secondo le linee guida della conferenza delle Regioni e delle Province autonome 20/83/CR01/COV19

Art. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata dal al ; fermo restando che lo spazio concesso dovrà essere lasciato in tempo utile per l'organizzazione delle attività scolastiche e la loro ripresa, anche dietro richiesta del Dirigente scolastico; pertanto la data di termine potrà essere anticipata, prorogata, ridotta.

A causa del mancato rispetto delle prescrizioni della presente convenzione lo spazio concesso può essere revocato in qualunque momento.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'associazione potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 10 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante pec.

Art. 10 - RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE/SPAZIO

L'immobile concesso dovrà essere restituito pulito, sanificato e ordinato.

Le chiavi dovranno essere restituite formalmente allo stesso soggetto che le ha consegnate secondo le indicazioni fornite. All'atto della riconsegna o nei quindici giorni successivi l'ente potrà contestare danni e/o difetti, addebitando il costo dei danni/riparazioni o quanto necessario per dotare nuovamente lo spazio di quanto mancante o inutilizzabile.

Art. 11 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui l'associazione ritardi la restituzione dell'immobile/spazio concesso, sarà dovuta all'ente una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso lo spazio, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 della presente convenzione.

E' fatto divieto all'associazione di concedere lo spazio concesso in sublocazione, noleggio, concessione o prestito o a qualunque altro titolo a terzi di qualunque natura.

E' inoltre vietata la cessione della convenzione in qualunque forma essa venga attuata.

L'associazione si obbliga ad utilizzare lo spazio/immobile concesso con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo e mantenerlo in ottimo stato di manutenzione e in sicurezza, a rispettare le norme di utilizzo e manutenzione. Non potranno essere effettuate sostituzioni o trasformazioni di parti. L'utilizzo dello spazio concesso dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le indicazioni, prescrizioni e limitazioni previste nell'avviso pubblico e ssmmii.

Ogni eventuale danno sarà addebitato all'associazione.

Sono a carico del soggetto beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'immobile e ogni altro costo necessario al funzionamento e utilizzo funzionale dello spazio (es. bagno chimico) secondo quanto disposto dalla delibera GC. n. 104 del 09/06/2021 e della determinazione dirigenziale n. ___ del 10/06/2021 e dei relativi allegati. L'associazione contribuirà nella misura di euro **4,00** all'ora per l'utilizzo della struttura dal lunedì al venerdì dal giorno di utilizzo alla data di riconsegna. Il contributo sarà versato in tre rate mensili posticipate. Il mancato versamento della prima rata che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'avvio delle attività e/o dalla presa in possesso del locale, comporterà l'impossibilità di proseguire le attività.

Il beneficiario si obbliga a impiegare esclusivamente personale formato come da progetto presentato e approvato con i punteggi di cui alla determinazione dirigenziale n. risponderà come di fatto proprio di ogni comportamento degli operatori.

Il soggetto beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse.

In caso di sinistro, l'associazione si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche il Comune di Porto Torres, la scuola ospitante e la AUSL. L'associazione sarà la sola responsabile degli eventi dannosi cagionati e/o accaduti.

In ogni caso, l'associazione si impegna a manlevare il Comune di Porto Torres dalle eventuali azioni di risarcimento che soggetti terzi dovessero richiedere, per la cattiva manutenzione degli spazi, per non aver osservato le opportune precauzioni per evitare i danni di qualunque tipo, compresi quelli da contagio COVID.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui alla presente convenzione ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti articoli, costituiscono giusta causa di risoluzione della stessa.

Art. 14 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica alla presente convenzione non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 15 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it

Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Sassari.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda all'informativa allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Letto confermato e sottoscritto.

L' Associazione

Per il Comune di Porto Torres